

## I conferimenti in società: novità e semplificazioni

Con il D.Lgs. n. 142 del 4 agosto 2008, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

A decorrere dal 30 settembre prossimo, data quest'ultima di entrata in vigore delle novità in commento, la procedura di costituzione delle società per azioni subirà alcune modifiche. In particolare il D.Lgs. n. 142/2008 ha modificato l'art. 2329 del codice civile, rubricato "condizioni per la costituzione" aggiungendo il riferimento al nuovo articolo 2343-*ter*.

La nuova disposizione normativa (art. 2343-*ter*), rubricata "Conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima", interviene incisivamente nella procedura dei conferimenti nelle società per azioni (sia in fase di costituzione, che successivamente), prevedendo il superamento dell'obbligo peritale dei beni conferiti di cui all'art. 2343 del codice civile, qualora il conferimento abbia ad oggetto:

- Valori mobiliari, ovvero strumenti del mercato monetario, la cui valutazione non supera il prezzo medio ponderato calcolato nei sei mesi precedenti il conferimento;
- Altri beni in natura o crediti che vengano conferiti ad un valore equo, purché tale valore sia ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale ovvero tale valore risulti dalla valutazione di un esperto indipendente, nominato dalla società conferente.

Per i conferimenti di azienda, quest'ultima definita ai sensi dell'art. 2555 del codice civile quale complesso di beni organizzato per l'esercizio d'impresa, dovendo individuarsi:

- il perimetro del compendio aziendale oggetto di conferimento, che potrebbe essere costituito peraltro da *assets* non compresi nell'ultimo bilancio approvato in quanto non ancora acquisiti a quella data, ovvero *assets* per i quali la legge non richiede una espressa indicazione in bilancio (es. valore dei contratti di leasing in essere);
- il valore dell'avviamento (che in pratica può risultare negativo, pari a zero o positivo),

riteniamo non applicabile una valutazione basata esclusivamente sui valori risultanti dall'ultimo bilancio approvato e pertanto sempre necessario l'intervento di un esperto (nominato, in questo caso, direttamente dalla società conferente).

La norma in commento, non impone al conferente di valutare i beni conferiti rispettivamente al prezzo medio ponderato o al valore equo, ma prevede, con l'intento di snellire la procedura di conferimento, la facoltà di valutare i beni conferiti in base ad un parametro oggettivo disponibile ovvero delegare alla figura di un esperto indipendente la predetta valutazione<sup>1</sup>.

La valutazione così effettuata dovrà essere verificata dall'organo amministrativo della società conferitaria, che nei trenta giorni successivi al conferimento, dovrà verificare se siano intervenuti eventi eccezionali successivi alle valutazioni effettuate (quindi, tra la data della valutazione dell'esperto o la data a cui si riferisce il conferimento e la data effettiva del conferimento) che abbiano modificato sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento.

Gli amministratori della società conferitaria (non più quelli della società conferente) saranno chiamati, inoltre, a verificare nello stesso termine di trenta giorni la sussistenza in capo all'esperto di tutti i requisiti richiesti dalle nuove norme del codice civile. L'esperto, infatti, ai sensi del nuovo art. 2343-ter, non deve più essere nominato da un'autorità giudiziaria (Tribunale) o amministrativa, ma deve essere indipendente dalle parti (conferente e conferitario) e dotato di adeguata professionalità<sup>2</sup>. L'esperto sarà chiamato ad effettuare una valutazione dei beni conferiti che dovrà essere conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento.

Qualora gli amministratori della conferitaria, a seguito della suddetta verifica, ritengano non sufficienti i requisiti dell'esperto (nominato dall'organo amministrativo della conferente), procederanno ad una nuova valutazione secondo la procedura dell'articolo 2343 del codice civile, cioè formulando istanza di nomina dell'esperto direttamente al Tribunale territorialmente competente.

L'organo amministrativo della conferitaria sarà chiamato, successivamente alle suddette verifiche, a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data effettiva del conferimento, una dichiarazione nella quale oltre alle altre, dovrà attestare i risultati delle suddette verifiche, e cioè la mancanza di fatti eccezionali successivi al conferimento (compresi quindi, tra la data della valutazione dell'esperto o la data a cui si riferisce il conferimento e la data effettiva del conferimento) che abbiano avuto

---

<sup>1</sup> Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2008

<sup>2</sup> Non è richiesta, per l'esperto, l'iscrizione all'albo dei revisori contabili.

riflessi sul valore dei beni conferiti nonché dichiarare la sussistenza in capo al perito dei requisiti richiesti dalla legge. Fino a quando non verrà iscritta tale dichiarazione nel registro delle imprese, le azioni, emesse in sede di costituzione o di conferimento, saranno inalienabili e resteranno depositate presso la società.

La nuova procedura delineata dal D.Lgs. 142/2008 e dalle nuove norme del codice civile avrà effetti rilevanti sul comportamento degli operatori professionali, i quali in passato, al fine di fruire di una procedura di conferimento meno rigida di quella prevista per le società per azioni, si affidavano alle disposizioni dell'art. 2465 del codice civile in tema di conferimenti in società a responsabilità limitata<sup>3</sup> per i quali era prevista la nomina diretta dell'esperto da parte della società conferente. Frequenti risultavano, infatti, i conferimenti in società a responsabilità limitata seguiti immediatamente dalla trasformazione della S.r.l. in S.p.A..

Le nuove disposizioni normative produrranno un'accelerazione dei tempi tecnici dell'operazione di conferimento e permetteranno di scegliere la forma giuridica della conferitaria indipendentemente dagli aspetti procedurali dell'operazione.

Per qualsiasi informazione dovesse rendersi necessaria non esitate contattarci: [info@cbvlex.it](mailto:info@cbvlex.it).

---

<sup>3</sup> L'art. 2465 del codice civile disciplina il conferimento in società a responsabilità limitata e prevede la nomina di un esperto da parte della società conferente, quindi senza l'intervento dell'autorità giudiziaria (Tribunale).

## Shareholders' contributions to share companies: latest legal amendments

Italy has implemented the Directive 2006/68/EC, which amended the Directive 77/91/EC on “*The formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital*”.

As of September 30, 2008, the above amendment radically alters the procedure for contributions of receivables and assets to a share company (at the stage of establishment and later on), allowing, in the following circumstances, to avoid the production of a signed and sworn appraisal by an expert, appointed by the judicial authority, certifying the value of the assets:

- stocks and other listed securities: when the value declared does not exceed the average weighted price of the previous six months;
- other assets: when the value declared results from audited financial statements approved no more than one year before or from an evaluation executed by an expert, appointed by the board of directors of the company, no more than six months before.

As regards the contribution of an ongoing business, defined by art. 2555 of ITC as “*the whole of the assets exploited by the entrepreneur for the business activity*”, its evaluation implies that:

- preliminarily, the scope of the ongoing business has to be precisely determined, including those assets not yet recorded in the financial statements because lately acquired by the company or because their inclusion is not required by law (e.g. lease agreements);
- the ongoing business may include the value of goodwill or badwill, not included in the financial statements.

For such reasons, in our opinion the evaluation resulting only from audited financial statements may not fit such case and, thus, the execution of an evaluation by an expert (appointed by the contributing shareholder) appears unavoidable.

According to the ministerial report to the Legislative Decree, the reform does not impose to adopt “weighted average price” or “fair value” as the only methods of appraising, but only introduces a new simplified procedure of appraisal, alternative to the procedure still regulated by art. 2343, with the possibility to use an

objective criteria (for stocks) or to appoint an independent expert for the evaluation (for assets other than stocks).

The content of the appraisal shall be examined by the Board of Directors of the company that will benefit from contribution in kind (recipient company), which shall verify, within 30 days from the contribution, if any extraordinary event sensibly modifying the assets value has concerned the contributed assets (i.e. between the date of appraisal execution and the date of contribution).

Furthermore, the Board of Directors shall assess, within the same term, as to whether the appraiser holds all the personal requirements set by law. Indeed, the expert no longer has to be appointed by a judicial or administrative authority when the procedure regulated by the new art. 2343-ter is undertaken, but it is required for him to be independent from the parties and to have a fair competence (without necessarily being a chartered auditor).

The appraisal shall perform an evaluation of the assets according to principles widely recognized as most suitable for those assets.

If the Board of Directors of the recipient company considers that the appraiser appointed by the Board of Directors of the contributing shareholder did not meet the legal requirements, it will have to undertake the more articulated procedure provided by Art. 2343 and file a request with the judicial authorities for the appointment of another appraiser.

Within 30 days from the date of contribution, the Board of Directors of the recipient company shall file with the Register of Companies a certificate also stating that no modification of the asset value occurred after the date of appraisal and that the appraiser met the personal requirements set by law. Until the date of such filing, the subscribed shares shall not be transferred and shall be retained by the company.

Prior to the introduction of the new regime, business operators used to resort to the regulations applicable to limited liability companies in the event of a shareholder's contribution, which were less strict than those interesting share companies, indeed allowing the execution of the appraisal by an expert appointed by the contributing shareholder (art. 2465 of ITC). For this reason, it often happened that companies established in

the form of limited liability companies were transformed in share companies after the contribution had taken place.

The new regime will facilitate the contribution of assets to a share company and will avoid the choice for the legal form of a company to be mainly driven by a reduction in compliance burden.

Should you need further information please do not hesitate to contact us at: [info@cbvlex.it](mailto:info@cbvlex.it).